

### A tutti i Fondi Pensioni

Loro sedi

Milano, 11 gennaio 2015

Oggetto: nuova comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contributi previdenziali.

## Prime osservazioni

Come noto, con provvedimento n. 160365 del 16 dicembre 2014, l'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento che regolamenta le comunicazioni di cui all'oggetto. Tale provvedimento, per la dovuta consultazione, è allegato per estratto alla presente nota.

Da una prima lettura del provvedimento in epigrafe, in uno con l'art 78, comma 413/91 ivi richiamato, pare desumersi che, nell'ambito della previdenza complementare, gli unici soggetti chiamati a questo adempimento siano i fondi pensione aperti e gli Enti Previdenziali. Tra questi ultimi pare siano individuabili solo le casse di previdenza di primo pilastro e secondo pilastro.

Infatti l'art. 78, comma 25 citato dispone che:

"25. Ai fini dei controlli sugli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici e gli enti previdenziali debbono comunicare all'anagrafe tributaria rispettivamente gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto: a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; b) premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni; c) contributi previdenziali ed assistenziali".

Capitale Sociale: Euro 120.000 i.v.



Il provvedimento 160365/2014 nel richiamare la Legge 413/91 fa espresso rinvio agli "enti previdenziali già obbligati" ai sensi della predetta disposizione.

Da una lettura più approfondita tuttavia pare evidente che sia opportuno un approfondimento volto a meglio chiarire l'effettiva assenza di obblighi in capo ai fondi pensione negoziali e preesistenti.

Infatti se è pur vero che, avendo a riguardo alla *ratio* della norma (che mira a generare automatismi <u>e controlli</u> anche ai fini della produzione del modello 730 precompilato) l' Agenzia della Entrate sarà in grado di assumere i dati relativi ai contributi versati in base al nuovo obbligo di trasmettere il nuovo modello Cu <sup>1</sup> è altresì altrettanto vero che i soggetti obbligati a tale adempimento (datori di lavoro) non potranno comunicare:

- 1) i contributi versati per famigliari a carico direttamente accreditati al fondo pensione senza il tramite del datore di lavoro;
- 2) i contributi (volontari) versati direttamente dall'aderente al fondo pensione in assenza un rapporto lavoro;
- 3) le reintegrazioni delle anticipazioni versate direttamente al fondo pensione.

Non va trascurata anche l'ipotesi che in diversi casi i fondi pensione preesistenti (ma anche quelli negoziali in linea teorica) ben possano richiedere all'iscritto la restituzione di quote di rendite in quanto pagate erroneamente in eccesso. Tali somme (già "indebitamente" oggetto di tassazione in capo al percipiente) costituiscono oneri deducibili ai sensi dell'art.10 del tuir. Orbene ai fondi pensione preesistenti tali somme non sarebbero comunicabili alla Agenzia delle Entrate.

I dubbi inoltre non si dirimono leggendo le "Motivazioni" indicate in calce al provvedimento 160365. Infatti si afferma, tra l'altro che: "l'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (...) prevede che, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, trasmettano all'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati degli oneri corrisposti nell'anno precedente".

<sup>1</sup> E quindi i dati contributivi saranno forniti direttamente dai datori lavori sostituti d'imposta.



Nelle motivazioni del provvedimento appare chiaro il rinvio a tutte le forme pensionistiche complementari e non solo ai fondi pensione aperti.

In tale direzione Parametrica Pension Fund si attiverà nelle opportune sedi al fine di chiarire se:

- 1) la predetta comunicazione debba essere prodotta anche dai fondi pensione negoziali e da quelli preesistenti;
- 4) e, in caso di riposta affermativa, tale comunicazione debba investire solo le fattispecie:
  - a) contributi versati per famigliari a carico direttamente accreditati al fondo pensione senza il tramite del datore di lavoro;
  - b ) contributi (volontari) versati direttamente dall'aderente al fondo pensione in assenza un rapporto lavoro;
  - c) reintegrazioni delle anticipazioni;
  - d) restituzione di proventi già in precedenza tassati in capo al percipiente.

oppure

se tale comunicazione debba riguardare tutti i contributi previdenziali (quota azienda , quota dipendente e TFR) ricevuti nell' anno <sup>2</sup>.

Luca Laurini

Giuseppe Cerati

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In questo caso è necessario anche dirimere le problematiche relative alla (parziale) duplicazione tra questa comunicazione e quella trasmessa autonomamente dai datori di lavoro con la trasmissione dei Cu.



Allegato

## Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai contributi previdenziali

#### IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

# Dispone

# 1. Soggetti obbligati alla comunicazione

1.1 Gli enti previdenziali, già obbligati alla comunicazione all'anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a partire dalle informazioni relative all'anno 2014, effettuano le comunicazioni di cui al successivo punto 2, con le modalità stabilite dal presente provvedimento, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato 1.

## 2. Comunicazioni all' anagrafe tributaria

2.1 I soggetti di cui al precedente punto 1 comunicano all'anagrafe tributaria, per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 78, comma 25, della legge n. 413 del 1991.

(...)

### Motivazioni

L'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277, del 28 novembre 2014, prevede che, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate nonché dei controlli



sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, trasmettano all'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati degli oneri corrisposti nell'anno precedente.

Con il presente provvedimento sono stabilite, ai sensi dell'art. 78, comma 26, della legge n. 413 del 1991, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277, del 28 novembre 2014, le modalità di trasmissione e il contenuto delle comunicazioni effettuate, a partire dalle informazioni relative all'anno 2014, dagli enti previdenziali con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali. Si introducono, altresì, procedure migliorative dei flussi di trasmissione e del controllo sulla qualità dei dati.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 novembre 2010.

Roma, 16 dicembre 2014

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Rossella Orlandi